

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – Costituzione, ambito di applicazione e regole di condotta

È costituita l'Associazione "UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito" (d'ora innanzi, per brevità, anche indicata come "l'Associazione").

UNIREC è una Associazione indipendente e apartitica costituita per dare voce e volto al settore delle imprese a tutela del credito.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Roma e si articola in Gruppi macroregionali.

Essa può costituire sedi operative proprie, in Italia e all'estero, con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione aderisce a Confindustria Servizi innovativi e tecnologici. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione, indipendente e apartitica, ha come finalità:

- a) promuovere nella società e presso le Imprese Associate la coscienza dei valori sociali e civili e i comportamenti propri della imprenditorialità;
- b) rappresentare, come associazione di categoria, il settore delle imprese a tutela del credito, nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva di servizi, nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) concorrere a promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- d) svolgere le seguenti funzioni:
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e di informazione su temi economici e sociali e su Istituzioni di generale interesse;
 - tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico-sindacale, anche con la stipulazione di accordi e di contratti collettivi di lavoro;

- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra le imprese e presiedere al corretto ed efficace funzionamento del sistema e dell'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
- provvedere all'informazione e alla consulenza alle Associate, relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e specifici delle Imprese Associate su ogni materia utile alla maggiore efficienza delle imprese, anche a mezzo di appositi servizi;
- perseguire la qualificazione della professionalità delle Imprese Associate.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle Associate, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Titolo II – Soci

Art. 3 – Categorie di soci

I membri dell'Associazione si distinguono in due categorie: Soci Ordinari e Soci Sostenitori. Possono aderire alla Associazione come "Soci ordinari" le imprese o i consorzi di imprese operanti nel settore a tutela del credito, in possesso di regolare titolo autorizzativo per svolgere attività di recupero dei crediti, informazioni commerciali, acquisto dei crediti, ed in possesso dei requisiti di legge.

Possono aderire all'Associazione anche le imprese o i consorzi di imprese esteri, in possesso di regolare titolo autorizzativo e che ottemperino le disposizioni di legge ad essi applicabili. Le imprese estere devono far parte di organizzazioni nazionali di categoria, che aderiscano a quelle sovra nazionali di cui sia membro anche UNIREC.

Possono far parte dell'Associazione come "Soci Sostenitori" le società che svolgano attività affini o strumentali rispetto a quelle dei Soci Ordinari.

Per questi Soci, senza diritto di voto, non si applicano le disposizioni dei successivi articoli (dall'art. 4 all'art. 7). E più specificatamente vengono esclusi da:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- concorrere a qualsiasi carica sociale;
- accedere all'area riservata del sito;
- essere inseriti nella lista degli Associati.

I Soci Sostenitori e i Soci Ordinari hanno diritto di accedere alle condizioni agevolate ai convegni e alle sponsorizzazioni degli eventi associativi.

I Soci Ordinari hanno il diritto ad utilizzare il logo e il nome dell'Associazione nei modi e termini sanciti dal Regolamento, mentre i Soci Sostenitori possono utilizzare il solo logo "Socio Sostenitore UNIREC".

La quota associativa, sia per i Soci Ordinari che per i Soci Sostenitori, viene determinata nel Regolamento attuativo.

Art. 4 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere:

- a) la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare e fare rispettare alla propria organizzazione il presente Statuto, unitamente al Codice Deontologico, ai Regolamenti di UNIREC, al Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e ai Protocolli d'intesa sottoscritti dall'Associazione;
- b) l'accettazione delle norme e degli obblighi che dagli stessi derivano;
- c) l'impegno a fornire annualmente i dati e le informazioni statistiche che venissero richiesti.

Art. 5 – Ammissione

Sono richiesti i requisiti indicati dal Titolo I, Capo I, del regolamento attuativo per l'ammissione all'Associazione.

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti e sulla conseguente ammissione all'Associazione dell'impresa richiedente decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di voti e – se richiesto da almeno un Consigliere – con voto segreto, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, allorché rispettosa degli impegni di cui all'art. 4 e corredata dalla documentazione contenuta nel modello di domanda.

3

Le ragioni del mancato accoglimento della domanda di ammissione non dovranno essere motivate, né potranno dare adito a ricorsi e/o riverse.

Art. 6 – Durata del rapporto associativo

L'iscrizione vale per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dalla Associata formale atto di recesso.

Il recesso non è valido se non comunicato con lettera raccomandata e/o PEC, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

La prima annualità decorre dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio Ordinario ha diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa e avvalersi di tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio erogate dall'Associazione;

- b) eleggere e poter essere eletto alle cariche associative conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 13-bis del presente Statuto;
- c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico, del Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, nonché le delibere adottate dall'Assemblea e dagli Organi direttivi dell'Associazione.

In particolare, le Associate hanno il dovere di:

- I. rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico, i Protocolli d'intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione ed ogni altro documento approvato dall'Assemblea;
- II. riconoscere il ruolo esclusivo di UNIREC come rappresentante degli interessi del settore della tutela del credito e interlocutore unico delle Istituzioni e delle Autorità di riferimento;
- III. fornire i dati e le informazioni che venissero loro richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da enti o istituti pubblici;
- IV. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto;
- V. raggiungere il minimo dei crediti aziendali previsti dal Titolo I – Capo IV – crediti aziendali del Regolamento attuativo dello Statuto;
- VI. aderire in via esclusiva al Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito redatto dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo, relativi aggiornamenti e regolamenti.

4

È sanzionata ogni violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Deontologico, dal Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e dai Protocolli d'intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione.

Art. 7-bis – Procedimenti disciplinari

Il Collegio dei Probiviri delibera la sanzione da irrogare e ne dà comunicazione al Presidente della Associazione.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità delle violazioni e sono le seguenti:

- I. ammonizione (scritta);
- II. censura (scritta) con sospensione dai servizi associativi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
- III. espulsione;
- IV. maggiorazione della quota fissa di contribuzione annuale per mancato raggiungimento dei crediti aziendali, come previsto al terzo comma, punto V dell'articolo 7 del presente Statuto.

Rappresentano gravi violazioni degli obblighi statutari, che comportano l'espulsione:

- la violazione del terzo comma, punto II, dell'articolo 7 perpetrata tramite la sottoscrizione di accordi e /o documenti, nonché l'adesione a o la promozione di iniziative, confliggenti con gli interessi, gli indirizzi e gli obiettivi della Associazione, ovvero espressi dagli Organi associativi;
- la violazione del terzo comma, punto VI dell'articolo 7.

Contro le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 8 – Perdita della condizione di Associato

La condizione di Associato cessa per:

- a) recesso volontario, secondo le modalità e i termini dell'art. 6;
- b) perdita dei requisiti necessari per l'adesione all'Associazione, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
- c) cessazione dell'attività esercitata;
- d) espulsione, ai termini dell'art. 7;
- e) scioglimento dell'Associazione;
- f) decadenza, a causa del mancato pagamento delle somme dovute alla Associazione, a qualsiasi titolo, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- g) messa in liquidazione.

5

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività, l'espulsione ed anche la sospensione, non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi dell'esercizio in corso.

Titolo III – Governance

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Revisore legale unico;
- f) i Gruppi macroregionali.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Ordinari.

Alle Assemblee possono partecipare soltanto le Imprese Associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, nonché di somme dovute alla Associazione a qualsiasi titolo.

La regolarità di detti pagamenti sarà verificata ventiquattro ore prima della prima convocazione dell'Assemblea.

Le Imprese Associate possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altre Associate con apposita delega scritta. Ciascuna Associata non può essere portatrice di più di una delega. Non può essere conferita alcuna delega al Socio moroso.

I voti sono attribuiti a ogni Associata, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, in base alla fascia di appartenenza, come disposto dall'art. 13 del presente Statuto.

Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione, che può contenere anche le convocazioni successive, a firma del Presidente pro tempore, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora nonché l'avviso che i bilanci preventivi e consuntivi sono a disposizione degli Associati presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data indicata. La trasmissione potrà avvenire a mezzo PEC.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno dei voti esercitabili.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea è invece valida qualunque sia la percentuale dei voti esercitabili presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria viene indetta quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno o dietro richiesta di Associate che esprimano almeno il 30% dei voti esercitabili.

Le modalità di convocazione sono le stesse stabilite per l'Assemblea ordinaria e tra la seconda e la terza convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora.

L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei voti esercitabili.

In terza convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza o rappresentanza del 45% dei voti esercitabili.

È ammesso lo svolgimento della riunione in video o audio conferenza, o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione, nonché la corretta partecipazione e l'esercizio del diritto di voto delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti esercitabili dai presenti, deleghe incluse.
Per lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto e/o al Codice Deontologico è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti esercitabili dai presenti, deleghe incluse.

In Assemblea è possibile ricorrere a sistemi di votazione elettronici, purché si garantisca la segretezza del voto, qualora necessario, e l'individuazione dell'avente diritto al voto.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) provvede all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) determina le direttive di massima dell'azione associativa;
- c) approva le quote fisse di contribuzione annuale proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo da un minimo di otto a un massimo di undici;
- e) elegge, ogni anno dispari, il Presidente;
- f) elegge, ogni quadriennio pari, i membri del Consiglio Direttivo;
- g) elegge, ogni quadriennio pari, il Collegio dei Probiviri;
- h) elegge, ogni quadriennio pari, il Coordinatore nazionale delle macroregioni;
- i) ratifica la nomina del Revisore legale unico incaricato dal Consiglio Direttivo.

7

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico;
- b) approva le modifiche alla tabella di cui all'art. 13 sull'elettorato passivo proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 13 – Voti

I voti sono attribuiti a ogni Associata, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, in base alla fascia di fatturato di appartenenza, desunta dall'ultimo bilancio depositato o – nel caso di società di persone o ditte individuali – dai documenti contabili trasmessi alla Associazione, secondo la seguente progressione:

Fatturato	FASCE	VOTI
fino 500.000 euro	A	1
da 500.001 a 1 mil. euro		1
da 1.000.001,00 a 2.500.000,00 Euro	B	2
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 Euro		2
da 5.000.001,00 a 10.000.000,00 Euro		3
da 10.000.001,00 a 15.000.000,00 Euro	C	3
da 15.000.001,00 a 20.000.000,00 Euro		4
oltre 20 mil Euro		4

Il Consiglio Direttivo, al fine di mantenere la coerenza delle fasce di fatturato rispetto all'andamento del mercato, valuterà la necessità di rivedere la tabella sopra esposta, sottoponendola alla approvazione della Assemblea straordinaria, qualora le singole fasce A, B, C mutino sostanzialmente la rappresentanza delle imprese di riferimento.

Qualora vengano a mancare componenti delle cariche associative, o non siano più in grado di esercitare le loro funzioni, o abbiano perso i requisiti di candidabilità di cui al presente Statuto, gli stessi vengono immediatamente sostituiti dagli Organi che li eleggono o li nominano alla prima riunione utile.

8

Art. 13-bis – Elettorato passivo, durata delle cariche e ipotesi di decadenza

Gli Associati possono candidare alle cariche associative – decorsi due anni dalla loro ammissione – propri titolari, amministratori o dipendenti con incarichi direttivi che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto o di ulteriori regolamenti associativi.

Per le sole cariche dei Coordinatori e dei Vicecoordinatori delle macroregioni, le imprese possono candidare propri dipendenti privi di incarichi direttivi, ma specificamente delegati ad assumere la carica.

Gli Associati possono altresì candidare alle cariche associative amministratori o dipendenti con incarichi direttivi di società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale dell'impresa iscritta, che ricoprano posizioni nel settore rappresentato dalla Associazione, sempreché non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

Alle cariche associative non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato considerate lesive dell'immagine della Associazione alla luce dei valori associativi e di ogni regolamento

associativo.

Allo stesso modo non possono candidarsi coloro nei cui confronti siano in corso misure interdittive.

Non possono candidarsi coloro che evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici.

L'impresa associata deve certificare l'onorabilità del proprio candidato.

La previa verifica dei requisiti di candidabilità avviene ad opera del Collegio elettorale, a cui spetta anche la verifica per i candidati a Coordinatori e Vicecoordinatori macroregionali; la sola verifica in ordine ai candidati per la Presidenza avviene ad opera del Collegio elettorale d'intesa con la Commissione di designazione.

Le persone fisiche non possono essere elette alle cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché di Coordinatore nazionale delle macroregioni per più di due mandati consecutivi. Dopo i predetti mandati consecutivi, è ammessa la rielezione alla stessa carica trascorso un periodo di vacatio pari alla durata di un mandato.

La sola carica di Presidente, può essere ricoperta per un massimo di tre mandati in totale, dei quali due consecutivamente.

Alle persone giuridiche/imprese associate non si applicano limiti per la rielezione di un proprio rappresentante.

Le persone che rivestono cariche nell'Associazione continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del tempo per cui sono state nominate e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il caso della perdita del requisito di Associata, che fa decadere il rappresentante da qualsiasi carica eventualmente ricoperta nell'ambito associativo.

9

Rappresentanti della stessa impresa o Gruppo, consorzio, e qualsiasi altra aggregazione di imprese, anche temporanea, aderenti a UNIREC possono ricoprire contemporaneamente al massimo due cariche associative, di cui una elettiva da parte dell'Assemblea e una nei contesti macroregionali.

Le Associate sono tenute a dichiarare con quali imprese e/o gruppi di imprese a tutela del credito hanno stabili rapporti di affari in quanto aderenti agli stessi gruppi societari, consorzi e qualsiasi altra aggregazione di imprese.

L'adesione ad altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito dell'Impresa Associata che esprime il candidato è causa di ineleggibilità a qualunque carica associativa, o decadenza, qualora avvenga successivamente alla nomina, salvo il riconoscimento formale di UNIREC come esclusivo rappresentante su tutta la materia della tutela del credito, al fine di garantire l'unitarietà della rappresentanza degli interessi associativi.

L'adesione con incarichi presso altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito è causa di ineleggibilità o decadenza. I rappresentanti del Socio che ricoprano cariche nell'Associazione, decadono in caso di gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.

La decadenza è deliberata dal Collegio dei Probiviri, ad eccezione dei membri del Collegio dei Probiviri, per la cui decadenza delibera il Consiglio Direttivo.

Tutti i rappresentanti eletti negli Organi Direttivi di UNIREC si intendono decaduti dalle rispettive cariche rivestite per il periodo di competenza, qualora assenti alle riunioni, senza giustificato e/o grave motivo, per più di due volte.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Consiglieri eletti dalla Assemblea, che ne determina il numero ex art. 12 lett. d, che siano rappresentativi delle tre fasce di fatturato (o due o tre Consiglieri per ogni fascia) come individuate all'art. 13 del presente Statuto;
- c) il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali.

I Consiglieri eletti di cui alla lettera b) del presente articolo possono essere due o tre per ciascuna delle fasce di fatturato previste dall'art. 13 del presente Statuto, in modo da garantire la piena rappresentatività per ogni fascia.

Su proposta del Presidente, tra i Consiglieri eletti vengono nominati dal Consiglio Direttivo da un minimo di uno a un massimo di due Vicepresidenti, che decadono da tale carica al termine di ogni mandato presidenziale.

I Consiglieri e il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali rimangono in carica per quattro anni dalla data di elezione. Essi possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due mandati.

Qualora nel periodo di carica vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà a sostituirli, mediante cooptazione obbligatoria del Consiglio Direttivo, tra i candidati non eletti nell'ultima votazione assembleare in ordine decrescente di preferenze, tra coloro che, nella stessa fascia del Consigliere cessante dalla carica, abbiano avuto preferenze pari o superiori ad almeno il 20% dei voti espressi comprese le deleghe.

Qualora non vi siano candidati in una o più delle fasce ovvero i relativi candidati abbiano ottenuto meno del 20% delle preferenze, risulteranno eletti, senza tener conto della fascia di fatturato di appartenenza, i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, superata la soglia del 20% delle preferenze.

In assenza di candidati non eletti idonei alla cooptazione, il Consiglio Direttivo resta comunque in carica. Qualora, tuttavia, i consiglieri superstiti siano in numero inferiore a 8, compresi il Presidente e il Coordinatore nazionale dei gruppi macroregionali, saranno indette nuove elezioni per la sostituzione dei Consiglieri decaduti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei membri.

È ammesso lo svolgimento della riunione in video o audio conferenza, o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione, nonché la corretta partecipazione e l'esercizio del diritto di voto delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a scopo consultivo, di invitare periodicamente alle proprie riunioni gli altri Organi associativi di cui all'art. 9 dello Statuto.

Il Segretario Generale partecipa permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo, salva diversa valutazione da parte del Presidente in base all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può altresì invitare a partecipare alle singole riunioni esperti e consulenti esterni, in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Per le riunioni in presenza verranno invitati a partecipare su alcuni specifici punti all'ordine del giorno Coordinatori e/o Vicecoordinatori, a rotazione di Macroregione di appartenenza. Gli invitati non hanno diritto di voto e non contribuiscono al raggiungimento del quorum. Alle cariche macroregionali verrà comunicato l'ordine del giorno delle riunioni.

Art. 15 – Consiglio Direttivo – Funzioni

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Consiglio:

- a) formulare il programma contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente il conto consuntivo e preventivo;
- e) proporre le quote fisse di contribuzione annuale da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- f) deliberare annualmente la quota variabile di contribuzione annuale, secondo quanto disposto al titolo IV – punto 1b del Regolamento attuativo;
- g) approvare i regolamenti normativi, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le Associate, nonché proporre le eventuali modifiche dello Statuto;
- h) deliberare la costituzione di raggruppamenti periferici e settoriali, e la relativa regolamentazione;

- i) deliberare, sentito il Collegio dei Probiviri, in ordine alle domande di ammissione all'Associazione;
- j) esaminare e deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri;
- k) ratificare eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) nominare e controllare l'attività del Tesoriere;
- m) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione determinandone compiti, attribuzioni e compenso;
- n) nominare il Revisore legale unico determinandone il compenso;
- o) nominare e revocare i rappresentanti associativi in seno alla Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI, secondo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto della Fondazione;
- p) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- q) attribuire ai propri componenti specifiche deleghe per attività ordinarie;
- r) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 16 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale di ogni anno dispari, ai sensi dell'art. 12e. Dura in carica un biennio ed è rieleggibile per il biennio successivo.

È successivamente ammessa una sola rielezione, trascorso un periodo di vacatio pari alla durata dell'incarico ricoperto.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione della Assemblea sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 17, previa consultazione dei Soci.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché la rappresentanza in giudizio;
- b) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la soprintendenza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle istanze dei Gruppi macroregionali;
- e) il coordinamento delle attività svolte dal Segretario Generale.

In caso di sua assenza o impedimento nonché in caso di cessazione anticipata e fino alle nuove elezioni, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente più anziano di età.

Qualora nel periodo di carica venga a mancare il Vicepresidente, o incorra nelle previsioni di decadenza di cui al presente Statuto, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominerà un nuovo Vicepresidente.

Art 17 – Commissione di designazione per l'elezione del Presidente

La Commissione di designazione è composta dagli ultimi tre Past President, che risultino associati, rispettino i requisiti di cui all'art. 13-bis comma 4 e non siano candidati a cariche associative.

Qualora uno o più degli ultimi tre Past President non possiedano i requisiti di cui innanzi, si provvederà ad integrare i componenti della Commissione con gli ultimi Past Vicepresident e, in caso di mancanza di questi ultimi, con gli ultimi Past President del Collegio dei Probiviri, che risultino associati, rispettino i requisiti di cui all'art. 13-bis comma 4 e non siano candidati a cariche associative.

Ove, per qualunque motivo, non si riesca a formare la Commissione di designazione nel rispetto delle disposizioni precedenti, si provvederà a integrarla con i componenti in carica del Collegio dei Probiviri, a partire dal più anziano.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente o degli Organi direttivi e di controllo da rinnovare.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a quattro settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio elettorale, il profilo personale e professionale.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati alla carica di Presidente nel corso delle consultazioni. La Commissione presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo e successivamente sottopone al voto della Assemblea i candidati alla carica di Presidente che possano raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Art. 18 – Collegio elettorale

Il Collegio elettorale è formato da due componenti, il Segretario Generale e il Revisore legale unico e si insedia almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo da eleggere.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, manchino il Segretario Generale e/o il Revisore Legale unico, si provvede a integrare il Collegio elettorale con i componenti più anziani del Collegio dei Probiviri che non siano candidati ad altre cariche associative.

Nel caso in cui non sia possibile integrare il Collegio Elettorale con i componenti del Collegio dei Probiviri, si procederà integrando con gli ultimi Past President non candidati ad altre cariche associative, che siano ancora associati.

Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) promuove ed avvia le consultazioni dei soci, sollecitando l'invio di eventuali autocandidature, con i relativi programmi, salvo che per il ruolo di Presidente;
- b) verifica il profilo personale e professionale dei candidati. Con riferimento alle sole elezioni del Presidente, tale verifica è svolta d'intesa con la Commissione di designazione;
- c) verifica il diritto di voto degli iscritti;
- d) sovrintende allo svolgimento delle elezioni;
- e) delibera con effetto immediato su eventuali controversie sorte nel corso delle votazioni;
- f) provvede allo spoglio delle schede e proclama i risultati, redigendo il relativo verbale.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, dura in carica due anni e può essere rinominato.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

14

Art. 20 – Revisore legale unico: nomina e funzioni

Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore legale unico secondo la legge. Non può essere nominato Revisore legale alcun rappresentante delle imprese associate.

Spetta al Revisore legale, secondo la legge, la vigilanza e il controllo contabile-amministrativo dell'Associazione, riferendo all'Assemblea mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.

Il Revisore legale unico è altresì competente per qualsiasi ricorso in materia elettorale ed è invitato a partecipare alle adunanze dell'Assemblea.

Il ruolo di Revisore legale è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Il mandato del Revisore legale ha durata pari a quattro anni solari ed è rinnovabile senza limiti.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri – Composizione

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle imprese Associate, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due mandati. I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente entro la loro prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti effettivi.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Presidente del Collegio o su richiesta motivata di almeno uno dei componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal Presidente.

Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti nominano fra di loro il membro facente funzioni di Presidente.

È ammesso lo svolgimento della riunione in video o audio conferenza o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i rappresentanti di imprese iscritte da oltre tre anni e che abbiano maturato una esperienza almeno quinquennale nel settore, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetto sui requisiti di onorabilità e che non siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari, o che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, ai sensi del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Codice di condotta del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e di ogni altro regolamento associativo.

15

L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni disciplinari determina la decadenza del membro dal Collegio.

Qualora non risultino candidature sufficienti a esprimere tre membri effettivi e due supplenti, si procederà a cooptazione dei membri in carica nel quadriennio precedente, dal più suffragato al meno suffragato, che risultino associati e rispettino i requisiti del presente statuto e che non siano candidati ad altre cariche associative.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile costituire il Collegio dei Probiviri, si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri – Funzioni

Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico-giuridico finalizzato alla soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente Statuto e del Codice Deontologico o nella loro pratica attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al giudizio.

È in particolare affidato al Collegio dei Probiviri:

- a) l'esame delle domande di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- b) l'analisi e la decisione dei provvedimenti disciplinari in primo grado;
- c) la cognizione e l'auspicabile composizione delle divergenze tra le Imprese Associate o delle controversie che fossero insorte nei loro confronti;
- d) la promozione d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, sulla base di informazioni o dati certi, dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 7-bis.

Il Collegio dei Probiviri è invitato a partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Per ogni questione ad essi deferita e nell'espletamento in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

In caso di controversie tra le componenti del sistema associativo, il Collegio deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga non superiore ai trenta giorni concessa alle parti.

Titolo IV – Articolazioni territoriali

Art. 23 – Gruppi macroregionali e Coordinatore nazionale delle Macroregioni

I Gruppi macroregionali (cd "Macroregioni") concorrono al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2, con specifica vocazione in ambito territoriale.

Le Associate delle Macroregioni eleggono il proprio Coordinatore e il Vicecoordinatore, con votazione segreta a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni macroregionali sono convocate su iniziativa del Coordinatore e hanno l'obiettivo di:

- a) informare sull'attività della Associazione e degli Organi direttivi;
- b) informare e aggiornare su novità legislative, economiche o comunque inerenti all'attività imprenditoriale del settore;
- c) raccogliere proposte, istanze, osservazioni da trasmettere agli Organi direttivi (e viceversa);
- d) organizzare – in accordo con il Consiglio Direttivo – incontri, eventi, formativi e professionali a favore delle Associate, oltre ad attività di proselitismo e di promozione dell'immagine della categoria;
- e) ricercare e proporre convenzioni di carattere locale;
- f) promuovere lo sviluppo di rapporti armonici tra le Associate, con la ricerca di sinergie e opportunità lavorative.

Coordinatore della Macroregione

Rimane in carica per quattro anni decorrenti dalla data di elezione del Consiglio Direttivo. Viene eletto dal Gruppo macroregionale secondo quanto disposto al Titolo

UNIREC - Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito

CF 97158870580 • Via Barberini, 3 • 00187 • Roma

Tel: +39 06 5923346 • Fax: +39 06 45432612 • unirec@pec.unirec.it • info@unirec.it • www.unirec.it

Membro di FENCA Federation of European National Collection Association • **Fondatore** FORUM UNIREC-CONSUMATORI

III, capo IX – Elezioni del Regolamento attuativo dello Statuto e resta in carica fino alla nomina del successivo Coordinatore macroregionale.

La carica è rinnovabile secondo i criteri previsti per gli Organi direttivi e di controllo di cui all'art. 13-bis del presente Statuto.

Il Coordinatore della Macroregione ha il compito di organizzazione e coordinamento della propria Macroregione, oltre al collegamento con il Coordinatore nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo macroregionale, ovvero il Vicecoordinatore competente per territorio, su delega dei Proviviri, ha l'obbligo di fare una visita conoscitiva presso l'azienda aspirante associata, nei termini e nei tempi indicati di volta in volta dal Collegio.

Nel caso in cui il Coordinatore si dimetta o si trovi in una delle condizioni di decadenza previste dal presente Statuto, assume la carica il primo candidato non eletto alla carica di Coordinatore.

Nel caso non vi sia un candidato non risultato eletto alla carica di Coordinatore, assume la carica di Coordinatore il Vicecoordinatore in carica della stessa Macroregione, che ha ottenuto il maggior numero di voti o – in caso di parità – il candidato più anziano in termini di iscrizione all'Associazione e in caso di coincidenza prevarrà il candidato più anziano di età. In tale ipotesi, ove presente, il primo dei non eletti alla carica di Vicecoordinatore assume la carica di Vicecoordinatore effettivo.

Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, il Coordinatore nazionale delle Macroregioni propone alla Macroregione dei candidati, che saranno sottoposti al controllo dei requisiti personali e professionali ai sensi dell'art. 13-bis del presente Statuto.

Le stesse disposizioni – ove applicabili – si applicano in caso di sostituzione prima della cessazione naturale della carica da parte del Vicecoordinatore.

17

Coordinatore nazionale delle Macroregioni

È eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati tra i Coordinatori macroregionali candidati, contestualmente alle elezioni dei Consiglieri.

È organo di collegamento tra i suddetti Coordinatori e il Consiglio Direttivo, di cui è membro. Resta in carica fino allo scioglimento o alla decadenza del Consiglio Direttivo e, come dimissionario, fino alla nomina dell'Associato che lo sostituirà.

Nel caso in cui il Coordinatore nazionale della Macroregione si dimetta, venga a mancare nel corso del suo mandato, o incorra nelle previsioni di decadenza previste dal presente Statuto, alla prima Assemblea utile verranno svolte elezioni suppletive.

Titolo V – Funzionamento organizzativo

Art. 24 – Organi associativi: modalità di convocazione, votazione e verbalizzazione

Le modalità di votazione degli Organi associativi collegiali sono stabilite dai rispettivi Presidenti.

Alle nomine e alle deliberazioni elezioni relative a persone si procede in ogni caso mediante scrutinio segreto.

Per l'elezione degli Organi collegiali, le preferenze espresse da ciascun avente diritto al voto non possono essere superiori ai 2/3 (due terzi) dei seggi da ricoprire; in caso di parità di voti tra più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione all'Associazione, in caso di coincidenza prevarrà il candidato più anziano di età.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare a mezzo PEC almeno dieci giorni prima o, per motivi di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale.

Art. 25 – Fondo comune, contributi e contabilità

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- da ogni altra entrata a qualsiasi titolo.

18

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione sono utilizzabili solo per finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'Associazione ha facoltà di promuovere ogni procedimento, anche di carattere giudiziario, nei confronti delle Imprese Associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo.

Art. 26 – Esercizio finanziario, conto consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto preventivo e quello consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea delle Associate e non oltre i primi cinque mesi dell'anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore legale unico.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea stessa nomina un Collegio di liquidatori

composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce le determinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue.

Quest'ultime possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 28 – Norme di rinvio generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.